



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

via Roma, 45 - 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

C.F. / P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7

info: www.comune.ali.me.it - pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	6	OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.
DEL	12/04/2024	

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dodici**, del mese di **aprile**, alle ore **11:00** e seguenti, presso l'Aula Consiliare del Comune di Ali, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 2163 del 08/04/2024 notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta urgente, ed in modalità mista, ossia in presenza ed in videoconferenza, mediante l'impiego della piattaforma Google Meet.

In prima convocazione, all'appello nominale svolto dal Segretario Comunale, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
1) D'ANGELO SABINA	PRESIDENTE	X	
2) BOTTARI DOMENICO	Consigliere	X	
3) ZILIOI FULVIA	Consigliere	X	
4) ROMA ROBERTO	Consigliere		X
5) DAVI' NATALE ANTONIO	Consigliere	X	
6) BONURA GIUSEPPE	Consigliere	X	
7) RANERI GIUSEPPE	Consigliere	X	
8) ANDRONACO ANTONIO	Consigliere	X	
Totali		7	1

Consiglieri assegnati: 8	Consiglieri in carica: 8	Consiglieri presenti: 7	Consiglieri assenti: 1
--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 06/03/1986, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio Comunale la *Dott.ssa Sabina D'Angelo*.

Assiste il Segretario Comunale *Russo Dott. Gaetano*

Presente in aula il Sindaco *Dott. Ing. Natale Rao* ed il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria *Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino*.

È presente in aula l'Assessore *Giuseppina Pantò*.

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente, d'accordo con i consiglieri presenti in aula, passa alla lettura del solo dispositivo dell'ultima proposta di deliberazione posta al 6° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "*TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024*".

Ultimata la lettura chiede se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire.

Accertato che nessun consigliere chiede di intervenire mette ai voti la proposta.

Si approva con sette voti favorevoli (7) su sette presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportato,

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** della proposta di deliberazione avente ad oggetto "*TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024*".
- 2. DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.142 DEL 08/04/2024

OGGETTO:

TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- In particolare:
 - a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
 - i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- L'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- La disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio “chi inquina paga”, in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo DPR. n.158/1999;
- L'art. 14, comma 9, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi;
- L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;
- L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della T.A.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nei rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;
- L' art.1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- Il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;
- La deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- La deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

VISTO il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025 che ha apportato modifiche nell'elaborazione del PEF, approvato con deliberazione di CC n. 8 del 31/05/2022;

DATO ATTO CHE l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

VISTO il Piano Finanziario 2022-2025 per l'anno 2024 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n.158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a €. 138.201;

RILEVATO CHE l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2024 pari ad euro 138.201;

EVIDENZIATO CHE l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

RICORDATO CHE gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

DATO ATTO CHE sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina;

Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il decreto del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Interno (G.U. n. 303 del 30/12/2023) con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024-2026 al 15 marzo 2024;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO CHE lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2024-2026 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., qui allegati;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 160/2019;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

- 1) **DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2024 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti - TARI - è pari a €. 138.201,00, come da PEF 2022-2025; così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/05/2022.
- 3) **DI APPROVARE**, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nella tabella di cui all'allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 4) **DI DARE ATTO CHE** sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina.
- 5) **DI QUANTIFICARE** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, al netto del Tributo Provinciale -TEFA-, in €. 138.201.
- 6) **DI DARE ATTO CHE** le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2024.
- 7) **DI DICHIARARE** che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia.
- 8) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;
- 9) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Ali.
- 10) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE

IL SINDACO

Dott. Ing. Natale Rao

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sabina D'Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Russo Dott. Gaetano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Fulvia Zilioli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **17/04/2024** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 17/04/2024 al 02/05/2024

Li, _____

L'Addetto
F.to Ing. Natale Rao

Il Segretario Comunale
F.to Russo Dott. Gaetano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è *divenuta immediatamente esecutiva* il giorno 12/04/2024

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Ali li, 12/04/2024

Il Segretario Comunale
F.to Russo Dott. Gaetano

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 142 DEL 08/04/2024

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziario

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 55 della Legge n. 142/1990, così come recepito dalla L.R. n. 48/1991,

Sede

**Il Responsabile dell'Area
*Occhino Dott. Davide Domenico Eugenio***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 142 DEL 08/04/2024

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/00.

Il Responsabile dell'Area
Rao Ing. Natale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 142 DEL 08/04/2024

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/00.

Il Responsabile dell'Area
Occhino Dott. Davide Domenico Eugenio



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it

www.comune.ali.me.it

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI anno 2024.

(Conferma tariffe anno 2020 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/09/2020)

Numero componenti nucleo familiare	Tariffa PARTE FISSA (al metro quadrato)	Tariffa PARTE VARIABILE (numero componenti n.f.)
1	€. 1,2175	€. 65,8191
2	€. 1,4286	€. 118,4748
3	€. 1,6234	€. 131,6394
4	€. 1,7533	€. 144,8028
5	€. 1,8020	€. 171,7898
6 o più	€. 1,7857	€. 179,0289

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI anno 2024.

(Conferma tariffe anno 2020 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/09/2020)

CODICE	DESCRIZIONE	Tariffa PARTE FISSA (al metro quadrato)	Tariffa PARTE VARIABILE (tipologia attività)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. 0,58599	€. 0,60507
2	Campeggi, distributori carburanti	€. 0,83385	€. 0,86382
3	Stabilimenti balneari	€. 0,49581	€. 0,5139
4	Esposizioni, autosaloni	€. 0,25542	€. 0,26307
5	Alberghi con ristorante	€. 0,75879	€. 0,78939
6	Alberghi senza ristorante	€. 0,63855	€. 0,66528
7	Case di cura e riposo	€. 0,66861	€. 0,69102
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€. 1,18692	€. 1,23057
9	Banche ed istituti di credito	€. 0,33057	€. 0,34551
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,	€. 0,70614	€. 0,72999
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	€. 1,71279	€. 1,77003
12	Attività artigianali di tipo botteghe, falegname, idraulico,	€. 1,19448	€. 1,24128
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. 0,68364	€. 0,68904
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€. 0,96912	€. 1,00116
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€. 0,50337	€. 0,52353
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€. 2,08098	€. 2,15901
17	Bar, caffè, pasticcerie	€. 1,6452	€. 1,70541
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	€. 1,26963	€. 1,31481
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€. 1,60767	€. 1,66554
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€. 0,81882	€. 0,8487
21	Discoteche, night club	€. 0,76626	€. 0,79299



IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino